

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LA ROSA** e **BLOISE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1971

Nuove norme sugli incarichi nelle scuole secondarie degli insegnanti elementari laureati

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituzione della scuola media unica in tutti i comuni, con almeno 3.000 abitanti, ha messo in evidenza che il numero degli insegnanti forniti dei titoli previsti per l'insegnamento delle varie discipline, è del tutto insufficiente ed inadeguato.

In non poche scuole medie insegnano ancora studenti universitari con una preparazione pedagogica e didattica evidentemente insufficiente. Insegnano inoltre i cosiddetti « aspecifici », ovvero insegnanti occasionali, che spesso hanno al di fuori della scuola i loro interessi principali, mentre vi sono laureati, come quelli in lingue straniere, provvisti di laurea specifica, che sono relegati nell'insegnamento della scuola elementare, senza poter apportare la loro preparazione specifica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, dove appunto l'insegnamento linguistico è svolto purtroppo, nella maggior parte dei casi, da personale aspecifico.

Le leggi 4 giugno 1962, n. 585, e 6 luglio 1964, n. 620, riguardanti l'ammissione nelle graduatorie di incarico a tempo indeterminato nella scuola media dei maestri di ruolo provvisti del titolo specifico, così come sono articolate, hanno determinato una ingiusta discriminazione nei confronti della categoria. Si porta l'esempio di Roma, dove solo

otto maestri laureati possono insegnare inglese nelle scuole medie di tutta la provincia a causa della limitazione dei posti fissata dalla citata legge n. 620 del 1964, all'articolo 1, comma terzo.

Questo metodo di assunzioni preclude in modo assoluto l'accesso nella scuola media ai nuovi insegnanti elementari forniti di titolo specifico, che non potranno mai ottenere l'incarico a tempo indeterminato, anche perchè i posti ad essi riservati diventano sempre più limitati.

Tale situazione porta discapito alla scuola media, che viene privata di elementi di sperimentata capacità didattica e nuoce agli insegnanti elementari di ruolo abilitati o laureati che si vedono restituiti al ruolo di origine, dopo anni di insegnamento nella scuola media, a causa del restringersi dei posti a loro destinati dalla legge 6 luglio 1964, n. 620, più volte citata.

I motivi addotti giustificano la presentazione del presente disegno di legge che tende ad una opportuna modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, ed alla abrogazione della legge 6 luglio 1964, n. 620, al fine di rendere giustizia ad una categoria d'insegnanti, che tanti meriti ha acquisito nella scuola.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli insegnanti di ruolo della scuola primaria forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea che aspirano all'insegnamento nella scuola media statale, e quelli che, in possesso della richiesta abilitazione, aspirano all'insegnamento nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, sono collocati, a domanda da presentarsi al Provveditore agli studi a norma dell'articolo 2 della legge 13 giugno 1969, n. 282, e successive modificazioni, nelle corrispondenti graduatorie per gli incarichi formate ai sensi dell'articolo 4 della legge stessa, per l'assegnazione del relativo incarico a tempo indeterminato, da conferirsi ai medesimi, senza limitazioni di aliquote, secondo l'ordine di graduazione e con le modalità previste dalla ripetuta legge n. 282 del 1969.

Art. 2.

Agli insegnanti, ai quali l'incarico a tempo indeterminato è conferito a norma della presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto con questa compatibili, le disposizioni di cui alla legge 4 giugno 1962, n. 585.

La legge 6 luglio 1964, n. 620, è abrogata.